

Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

IV. GLI SVILUPPI INVESTIGATIVI DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE

LA COLLABORAZIONE TRA LA DNA E L'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

Nel 2017 l'Ufficio Intelligence della Direzione Centrale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha continuato a elaborare e inoltrare alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo segnalazioni contenenti elementi di rischio inerenti a centinaia di posizioni soggettive (complessivamente pari a 105 segnalazioni nel periodo 2014-2017). A seguito di queste segnalazioni, la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo ha comunicato di avere emesso n. 20 atti di impulso emessi ai sensi dell'art. 371 bis del C.P.P. verso le competenti Procure della Repubblica. Al fine di dare attuazione all'art. 8 del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dall'art. 1 del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, il 2 marzo 2018 è stato sottoscritto il protocollo tecnico fra la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

V. L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO

V.1 GLI INTERVENTI ISPETTIVI E I RISULTATI DELLE VERIFICHE EFFETTUATE DALLA UIF

Nel 2017 la UIF ha effettuato 20 ispezioni; 18 a carattere generale e 2 di tipo mirato, concernenti i presidi sull'operatività in contanti presso alcune banche di credito cooperativo.

La programmazione dell'attività ispettiva di carattere generale per il 2017, in una logica di continuità con gli anni precedenti, è stata orientata, oltre che alla tradizionale funzione di verifica di *compliance*, anche a finalità conoscitive e di analisi di comparti non finanziari.

La selezione dei soggetti da ispezionare è stata basata su elementi sintomatici di carenze in tema di collaborazione attiva o di maggiore esposizione ai rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo quali: il basso numero o l'assenza di segnalazioni di operazioni sospette; l'esistenza di riferimenti nelle segnalazioni trasmesse da altri destinatari degli obblighi antiriciclaggio e nelle informazioni fornite dagli Organi inquirenti o dalle Autorità di vigilanza di settore; inadempienze nell'invio dei dati aggregati; la comparsa di notizie pregiudizievoli sull'intermediario o su clienti dello stesso in esposti o fonti pubbliche. La pianificazione dell'attività ispettiva ha tenuto conto anche dei contatti di coordinamento con le Autorità di vigilanza di settore, con l'Agenzia delle Dogane e dei monopoli e con il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza.

Sono proseguite le iniziative di controllo presso Istituti di pagamento (*IP*) comunitari che operano nel settore delle rimesse, sia *corporate* sia *retail*.

Nel comparto *corporate* si è riscontrata la sottovalutazione dei rischi insiti nel servizio prestato le cui modalità implicano l'interposizione dell'*IP* nel trasferimento rendendo più onerosa la tracciabilità dei soggetti intervenuti nella remessa.

Nel settore *retail* sono emerse procedure informatiche non sempre idonee ad assicurare la necessaria tempestività nell'individuazione delle operazioni da sottoporre a congelamento^a.

^a A seguito di ispezioni dell'Unità e di successive iniziative della Banca d'Italia, l'Autorità di vigilanza del paese d'origine ha revocato nel settembre 2017 l'autorizzazione a operare a un IP comunitario la cui succursale italiana aveva dimostrato rilevanti criticità sotto il profilo della *compliance* alla normativa di settore.

Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

V. L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Sono proseguite le ispezioni nel comparto del gioco, settore particolarmente a rischio di infiltrazione di fondi di dubbia provenienza o destinazione, nel quale le società sono state selezionate in collaborazione con l'*Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM)*.

Le principali criticità emerse nel gioco "fisico" concernono la scarsa propensione da parte delle società concessionarie a valutare anomalie gestionali riscontrate presso distributori ed esercenti anche a fini di collaborazione attiva. Il comparto è esposto a rischi rilevanti, in particolare con riferimento all'utilizzo di apparecchi da intrattenimento cd. *Video Lottery Terminal*; i rischi connessi con tale tipologia di gioco potranno essere in parte mitigati con l'attuazione della nuova normativa antiriciclaggio e di settore. Con riferimento al gioco *on-line* permangono difficoltà a garantire adeguati controlli sulle operazioni di ricarica da parte dei titolari e sulla tracciabilità delle operazioni di prelievo dai conti di gioco.

Nel corso del 2017 sono state avviate iniziative nel settore del *servicing* su operazioni di cartolarizzazioni di crediti, con particolare riguardo al comparto non *performing*. Le verifiche sono finalizzate ad accertare eventuali profili di criticità connessi con l'assolvimento dell'obbligo di segnalazione tenuto conto della numerosità di attori potenzialmente interessati dai flussi finanziari connessi con le operazioni di cartolarizzazioni.

In esito alle ispezioni condotte nel 2017, la UIF ha provveduto a trasmettere le necessarie informative all'Autorità giudiziaria sui fatti di possibile rilievo penale riscontrati, ad avviare procedimenti sanzionatori per le violazioni di natura amministrativa, a interessare le Autorità di vigilanza e controllo sui profili di competenza, a intrattenere i soggetti ispezionati sulle carenze rilevate e sulle misure correttive da adottare.

Nel 2017 la UIF ha effettuato le contestazioni per l'avvio di 17 procedimenti sanzionatori (11 a seguito di accertamenti ispettivi e 6 sulla base di analisi cartolari) di competenza del MEF per omessa segnalazione di operazioni sospette^b.

TAVOLA 5.1 (FONTE UIF)

^b Si tratta di procedimenti per violazioni antecedenti alla data di entrata in vigore della riforma della normativa antiriciclaggio (ossia al 4 luglio 2017); le procedure avviate successivamente a tale data hanno tenuto conto del regime transitorio dettato dalla riforma.

Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

RELAZIONE AL PARLAMENTO – PREVENZIONE RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Irregolarità di rilievo amministrativo					
	2013	2014	2015	2016	2017
Omessa segnalazione di operazioni sospette	29	11	32	17	17
Omessa trasmissione dei dati aggregati	-	-	-	1	-
Omessa dichiarazione oro	7	8	7	5	5
Omesso congelamento di fondi e risorse economiche	7	8	10	8	5

Nel complesso la UIF ha contestato operazioni sospette non segnalate per un importo di circa 100 milioni di euro.

Nello stesso anno sono stati trattati 5 procedimenti amministrativi sanzionatori per violazione dell'obbligo di congelamento di fondi e di risorse economiche disposto dalla normativa di contrasto al finanziamento del terrorismo; in particolare, 3 procedimenti sono stati avviati dalla UIF in esito ad accertamenti ispettivi e per altri 2 l'Unità ha condotto l'istruttoria ai fini della trasmissione della prevista relazione al MEF^c.

Con riferimento alla normativa in materia di trasferimento dell'oro, nel 2017 la UIF ha curato l'istruttoria e inviato al MEF relazioni inerenti a 5 procedimenti sanzionatori per violazione dell'obbligo dichiarativo riguardante operazioni di trasferimento o commercio di oro di valore pari o superiore a 12.500 euro.

L'ADM ha sottoscritto da tempo con l'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia specifiche intese per rafforzare la collaborazione istituzionale in ordine al contrasto del riciclaggio.

Nel 2017, l'ADM, a seguito delle attività condotte dall'Ufficio Intelligence di questa struttura, ha inoltrato numerose segnalazioni alla Unità di Informazione finanziaria, elaborando dieci specifiche informative in ordine al contrasto del riciclaggio dei proventi del contrabbando e delle violazioni valutarie e doganali in generale.

^c A norma dell'art. 31 del D.P.R. n. 148/1988, richiamato dall'art. 13 del d.lgs. 109/07, vigente alla data della violazione contestata. Con riferimento al procedimento sanzionatorio, il vigente d.lgs. 109/2007, come modificato dal d.lgs. 90/2017, non rinvia più alle disposizioni del testo unico delle norme di legge in materia valutaria (D.P.R. 148/1988) e contiene una disposizione specifica (art. 13-quater) in base alla quale la UIF, nell'ambito delle proprie attribuzioni, anche sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 231/2007, accerta e contesta le violazioni delle disposizioni indicate dall'articolo 13.



Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

V. L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO**V.2 GLI INTERVENTI ISPETTIVI E I RISULTATI DELLE VERIFICHE EFFETTUATE DALLA GUARDIA DI FINANZA**

Ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. n. 231 del 2007, il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria è competente in via esclusiva o previa intese con le Autorità di Vigilanza di settore a effettuare il controllo circa il rispetto degli obblighi antiriciclaggio nei confronti di una vasta platea di operatori economici. In particolare, il carico operativo è suddiviso in tre specifici Gruppi, rispettivamente dedicati agli operatori finanziari, professionisti giuridico contabili e operatori non finanziari^d.

Nel 2017, a livello nazionale, risultano concluse 438 ispezioni e controlli antiriciclaggio, a seguito dei quali sono state accertate 38 violazioni penali e 381 infrazioni amministrative^e.

TAVOLA 5.2 (FONTE GDF)

RISULTATI ANNO 2017*		
Ispezioni e controlli antiriciclaggio	n.	438
- Violazioni penali	n.	38
- Violazioni amministrative	n.	381
Persone denunciate	n.	119
Persone verbalizzate	n.	885

^d In concreto, le attività ispettive sono sviluppate dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria sia direttamente, sia delegando i Reparti territorialmente competenti.

^e Nell'ambito di una ispezione/controllo antiriciclaggio si possono riscontrare anche più violazioni penali e/o amministrative.

Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

RELAZIONE AL PARLAMENTO – PREVENZIONE RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

* Si precisa che nell'ambito di una ispezione/controllo antiriciclaggio si possono riscontrare anche più violazioni penali e/o amministrative.

Tra le violazioni amministrative sono preponderanti le verbalizzazioni attinenti l'uso irregolare del contante, seguono le verbalizzazioni relative all'inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e registrazione di cui all'art. 56, comma 1, del D.Lgs. n. 231/07, come modificato dal D.Lgs. n. 90/2017. Per quanto attiene le violazioni penali risaltano i soggetti denunciati per abusivo esercizio dell'attività finanziaria, ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. n. 385/1993.



Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

V. L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO**TAVOLA 5.3 (FONTE GDF)**

TIPOLOGIA DI VIOLAZIONI RISCONTRATE ANNO 2017			
		Numero violazioni	Soggetti verbalizzati
Violazioni Amministrative	D.Lgs. n. 231/2007 - Art. 49 - comma 1 (Trasferimento di denaro contante).	37	520
	D.Lgs. n. 231/2007 - Art. 56, comma 1 (Inosservanza agli obblighi di adeguata verifica della clientela) – In vigore dal 4.7.2017 (D.Lgs. n. 90/2017).	111	114
	D.Lgs. n. 231/2007 - Art. 55, comma 1 (Violazione obbligo identificazione) – In vigore fino al 3.7.2017 (Depenalizzato per effetto del D.Lgs. n. 8/2016).	37	41
	D.Lgs. n. 231/2007 - Art. 58 (Inosservanza agli obblighi di segnalazione di operazioni sospette) - In vigore dal 4.7.2017 (D.Lgs. n. 90/2017).	35	40
	D.Lgs. n. 231/2007 - Art. 55, comma 4 (Violazione obblighi registrazione) – In vigore fino al 3.7.2017 (Depenalizzato per effetto del D.Lgs. n. 8/2016).	30	31
	D.Lgs. n. 231/2007 - Art. 57, comma 1 (Inosservanza obblighi di conservazione) - In vigore dal 4.7.2017 (D.Lgs. n. 90/2017).	24	25
	Altre violazioni amministrative	107	114
	Totale	381	885

Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

RELAZIONE AL PARLAMENTO – PREVENZIONE RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

FIGURA 5.1 (FONTE GDF)





FIGURA 5.2 (FONTE GDF)

Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto



V. L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO**TAVOLA 5.4 (FONTE GDF)**

Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

RELAZIONE AL PARLAMENTO – PREVENZIONE RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

TIPOLOGIA DI VIOLAZIONI RISCOstrate ANNO 2017			
		Numero violazioni	Soggetti denunciati/verbalizzati
Violazioni Penali	<i>D.Lgs. n. 385/1993 - Art. 132, comma 1 (Abusiva attività finanziaria).</i>	6	53
	<i>D.Lgs. n. 385/1993 - Art. 140 bis comma 2 (Esercizio abusivo dell'attività di mediatori creditizi).</i>	1	16
	<i>D.Lgs. n. 385/1993 - Art. 140 bis comma 1 (Esercizio abusivo dell'attività di agenti in attività finanziaria).</i>	3	14
	<i>D.Lgs. n. 231/2007 - Art. 55, comma 1 (obblighi adeguata verifica - Chiunque falsifica i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore) - In vigore dal 4.7.2017 (D.Lgs. n. 90/2017).</i>	9	11
	<i>C.P. - Art. 494 (Sostituzione di persona).</i>	4	6
	<i>Altre violazioni penali.</i>	15	19
	Totale	38	119

Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

V. L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO**FIGURA 5.3 (FONTE GDF)****FIGURA 5.4 (FONTE GDF)**

Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

RELAZIONE AL PARLAMENTO – PREVENZIONE RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Tra gli operatori finanziari la maggior parte degli interventi ha riguardato gli agenti in attività finanziaria. Per i professionisti giuridico-contabili il maggior numero di attività ha riguardato i commercialisti mentre, tra gli altri operatori non finanziari, la categoria maggiormente controllata è stata quella delle agenzie immobiliari.

Per i professionisti giuridico-contabili il maggior numero di attività ha interessato i dottori commercialisti ed esperti contabili.

Tra gli alti operatori non finanziari, la categoria maggiormente controllata è stata quella delle agenzie immobiliari.

In tale contesto, deve essere evidenziato che in data 25 maggio 2017 sono stati approvati i Decreti Legislativi n. 90 e n. 92, con i quali è stata recepita nell'ordinamento interno la "IV Direttiva Antiriciclaggio", rinnovando profondamente l'impianto del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e dettando una disciplina speciale per gli operatori compro oro.

Tra le novità introdotte con i citati Decreti, assumono particolare rilevanza quelle concernenti l'attribuzione, in via esclusiva, alla Guardia di Finanza della responsabilità del controllo circa il rispetto degli obblighi di settore specificamente dettati per gli agenti che effettuano servizi di pagamento (c.d. "money transfer") per conto di intermediari comunitari, i distributori e gli esercenti dei servizi di gioco e le attività di "compro oro".

Si tratta, a fattor comune, di operatori che non rientrano tecnicamente tra i soggetti obbligati al rispetto della disciplina antiriciclaggio, in quanto non ricompresi nell'elencazione di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 231/2007, ma per i quali viene dettata una specifica disciplina integrativa di quella di carattere generale.

Tale regolamentazione prevede, in particolare, che la Guardia di Finanza esercita il controllo sull'osservanza di tali disposizioni con i poteri di polizia economico – finanziaria di cui all'art. 2 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68, comportando la possibilità di procedere ai controlli di cui si tratta senza la necessità dell'utilizzo dei poteri valutari e determinando il pieno coinvolgimento nelle azioni ispettive di tutti i Reparti del Corpo, con particolare riguardo alle unità territoriali.

Nei confronti dei distributori e degli esercenti dei servizi di gioco e delle attività di "compro oro", nel corso del 2017, sono stati eseguiti 478 interventi.



Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

VI. L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA

VI.1 L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA DELLA BANCA D'ITALIA^a

La **Banca d'Italia** utilizza un modello di valutazione dei rischi di riciclaggio per le banche, realizzato in collaborazione con la UIF ed operativo dal 2016, i cui risultati sono tenuti in considerazione per orientare l'approccio in base al rischio della Vigilanza; nel corso del 2018, tale modello verrà sviluppato anche per le altre tipologie di intermediari vigilati dall'Istituto.

Il modello si articola in un percorso volto, in primo luogo, a identificare l'esposizione dei singoli intermediari ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. In particolare, l'analisi combina i dati quantitativi – che tengono conto della dimensione, delle caratteristiche operative e del livello di conformità dei soggetti vigilati – con le informazioni qualitative facenti parte del patrimonio conoscitivo della Vigilanza; tale valutazione consente di attribuire un punteggio sintetico sul profilo di rischio di ciascun soggetto vigilato. Nella seconda fase del modello, il punteggio sintetico ottenuto assume rilevanza ai fini della programmazione della azione di vigilanza, cartolare e ispettiva, la cui intensità viene commisurata al livello di rischio individuato per ogni soggetto. Laddove necessario, agli intermediari che presentano una maggiore esposizione ai rischi viene richiesto di adottare idonee misure correttive. La terza fase del percorso di analisi consiste nel monitoraggio degli intermediari, al fine di verificare l'efficace e tempestiva attuazione delle misure di adeguamento richieste. Il modello prevede il riesame annuale del livello di rischio associato ad ogni intermediario – anche alla luce delle eventuali mutazioni di contesto – per assicurare una pronta individuazione delle eventuali modifiche del profilo di rischio e garantire una conseguente revisione dell'azione di vigilanza sull'intermediario stesso.

Parallelamente, al fine di favorire una maggiore consapevolezza degli intermediari, fin da ottobre 2015, anticipando le previsioni normative contenute nel decreto di recepimento della Quarta Direttiva Antiriciclaggio, è stato chiesto a tutto il settore bancario di condurre un esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, i cui esiti sono stati oggetto di analisi nel corso dell'anno 2016.

L'esercizio ha consentito alle banche di misurare la propria esposizione ai rischi in parola nonché di valutare l'adeguatezza dei propri strumenti di gestione e mitigazione, favorendo,

^a La Banca d'Italia orienta la propria attività di vigilanza in materia di antiriciclaggio, in linea con quanto raccomandato dal GAFI, dal Comitato di Basilea e da altri organismi internazionali, secondo un approccio basato sul rischio, pertanto, le attività di supervisione (svolte sia attraverso attività di controllo a distanza che accertamenti in loco), nei confronti dei soggetti vigilati tengono conto del profilo di rischio di ogni intermediario, anche in relazione alla natura, alle dimensioni ed al tipo di attività svolta; la determinazione del profilo di rischio è basata sui dati e sulle informazioni in possesso della Vigilanza.

Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

RELAZIONE AL PARLAMENTO – PREVENZIONE RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

ove necessario, l'adozione di specifici interventi correttivi; le risultanze dell'autovalutazione hanno altresì contribuito al potenziamento del quadro conoscitivo a disposizione della Vigilanza, anche in un'ottica di affinamento del modello di analisi.

L'aggiornamento dell'esercizio di autovalutazione da parte delle banche nel corso del 2017, effettuato senza un'esplicita richiesta da parte della Banca d'Italia, ha dato prova della presenza di una forte cultura dell'antiriciclaggio nel settore bancario italiano. Nell'aggiornamento gli intermediari hanno dato conto delle iniziative di rafforzamento poste in essere a seguito dei profili di attenzione emersi nel corso dell'esercizio precedente.

6.1.1 Accertamenti ispettivi di carattere generale e settoriale

Nel 2017 sono stati effettuati 117 accertamenti di carattere generale (c.d. "a spettro esteso"), 6 accertamenti mirati, di cui 3 su succursali di banche estere, 6 accertamenti tematici focalizzati alle procedure di adeguata verifica per le persone politicamente esposte (PEP) e, a seguito della riforma dell'intermediazione finanziaria del Titolo V del TUB.


Gli accertamenti condotti nel 2017 sono così ripartiti in funzione della tipologia del soggetto vigilato^b: 58 banche e gruppi bancari (spettro esteso); 6 accertamenti mirati su banche e gruppi bancari; 6 accertamenti tematici su banche; 12 società di gestione del risparmio; 8 società di intermediazione mobiliare; 20 società finanziarie; 2 istituti di moneta elettronica; 4 istituti di pagamento; 6 accertamenti mirati antiriciclaggio su società fiduciarie statiche.

Inoltre, nel 2017 sono state concluse altre 4 ispezioni presso società fiduciarie richiedenti iscrizione alla sezione speciale dell'albo unico; in 3 casi la richiesta di iscrizione, a seguito di interventi incisivi, è stata autorizzata, in 1 caso la società istante ha ritirato la richiesta di iscrizione. Gli accessi presso le succursali estere sono stati mirati secondo un rigoroso approccio in base al rischio, tenendo conto di specifici elementi informativi in possesso della Vigilanza della Banca d'Italia.

^b Al 31 dicembre 2017 operavano in Italia 538 banche, 60 gruppi bancari, 69 SIM, 16 gruppi di SIM, 153 SGR iscritte all'Albo (tra GEFIA, gestori di OICVM, gestori di EuVECA e soggetti presenti anche in più sezioni dell'albo ex art. 35 TUF), 17 SICAF (di cui 2 presenti anche nella sezione dei gestori di EuVECA), 195 finanziarie iscritte nel c.d. "albo unico" ex art. 106 del TUB, 39 società fiduciarie iscritte nella sezione separata dell'albo ex art. 106 del TUB, 4 gruppi di finanziarie, 11 operatori di microcredito ex art. 111 del TUB, 6 istituti di moneta elettronica (di cui 2 operatori comunitari) e 64 istituti di pagamento (di cui 25 intermediari comunitari). Al 31 dicembre 2017 risultavano inoltre abilitati a esercitare l'attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico 22 intermediari che - risultando iscritti nel vecchio elenco generale al 12 maggio 2016, cessato in tale data a seguito dell'attuazione della riforma introdotta dal d.lgs n. 141/2010 - avevano un procedimento amministrativo per l'iscrizione nel nuovo "albo unico" ex art. 106 TUB avviato ai sensi della l. n. 241/90.



Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

VI. L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA**FIGURA 6.1 (FONTE BANCA D'ITALIA)****6.1.2 Le verifiche presso le dipendenze delle banche**

Nel 2017 sono state condotte ispezioni mirate antiriciclaggio presso 119 dipendenze (cd. verifiche "sportellari"). Per la programmazione di tali verifiche, in virtù del richiamato approccio basato sul rischio, viene utilizzato un apposito set di indicatori, tra cui le informazioni provenienti dall'interlocuzione con gli organi investigativi e con la UIF, oltre ad informazioni specifiche in possesso della Banca d'Italia⁶.

⁶ La conoscenza del territorio da parte delle filiali della Banca d'Italia è ritenuta centrale ai fini della individuazione degli specifici sportelli da esaminare nell'ambito delle aree geografiche interessate. Le ispezioni prevedono l'individuazione di una filiale "capofila" (quella nelle cui province di competenza è insediata la direzione generale della banca i cui sportelli vengono sottoposti ad accertamento), cui vengono affidati compiti di raccolta e analisi preventiva della documentazione utile ai fini degli accertamenti. Ad esito di tali attività, la capofila collabora con gli uffici centrali e le altre filiali per indirizzare gli accertamenti sportellari verso le aree territoriali di maggiore criticità. Nei confronti degli intermediari oggetto di accertamenti ispettivi mirati antiriciclaggio presso la sede generale, sono state condotte in concomitanza verifiche sportellari sulle dipendenze, al fine

Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

RELAZIONE AL PARLAMENTO – PREVENZIONE RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO**FIGURA 6.2 (FONTE BANCA D'ITALIA)****Ispezioni “sportellari” per regione 2017**

Nel corso delle verifiche è stata prestata particolare attenzione alla movimentazione di banconote di grosso taglio, dato l'elevato rischio di riciclaggio per gli intermediari coinvolti; a tale scopo, nelle campagne ispettive sono stati selezionati anche gli sportelli interessati da una significativa movimentazione in contanti, tra cui, in particolare, quelli con il maggior numero

di ottenere una valutazione complessiva dell'efficacia delle misure in essere; in tal caso l'attività di selezione degli sportelli è stata diretta dal gruppo ispettivo.